

Bruxelles, 24 gennaio 2024
(OR. en)

5785/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0009(NLE)**

UD 12
COMER 16
MED 7
WTO 11

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 gennaio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 19 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 19 final.

All.: COM(2024) 19 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.1.2024
COM(2024) 19 final

2024/0009 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea,
nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4
del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e
ai metodi di cooperazione amministrativa**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione dell'accordo di associazione UE-Egitto in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione UE-Egitto.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra¹ ("l'accordo"), è volto a stabilire le condizioni per la graduale liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e capitali. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2004.

2.2. Il Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 74 dell'accordo può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (articolo 3 del protocollo n. 4²). Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti (articolo 76 dell'accordo di associazione).

2.3. L'atto previsto del Consiglio di associazione

Alla prossima riunione o mediante scambio di lettere il Consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica delle disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("l'atto previsto").

L'atto previsto si prefigge di introdurre due modifiche alle disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, come illustrato alla sezione 3.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo di associazione.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Contesto generale

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. L'Unione europea e l'Egitto hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 9 ottobre 2013.

L'Unione europea e l'Egitto hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 23 aprile 2014. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 2, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Egitto rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° giugno 2014.

¹ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

² GU L 334 del 22.12.2015, pag. 64.

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine il Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, dovrebbe adottare una decisione che introduca le norme della convenzione nel protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. A tal fine si introduce nel protocollo n. 4 un riferimento alla convenzione che ne consentirà l'applicazione.

Allo stesso tempo, il processo di modifica della convenzione ha portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili. La modifica formale della convenzione è stata adottata all'unanimità delle parti contraenti il 7 dicembre 2023. L'applicazione della convenzione modificata inizierà solo il 1° gennaio 2025.

Alla luce di quanto esposto, l'Egitto ha chiesto di iniziare ad applicare quanto prima la nuova serie di norme di origine, in alternativa alle norme vigenti della convenzione, in attesa dell'esito del processo di modifica. La richiesta è illustrata in appresso.

Applicazione generale delle norme di origine transitorie

Tali norme di origine alternative, dette norme transitorie, sono destinate ad essere applicate in via provvisoria, su base facoltativa e bilaterale, dall'UE e dall'Egitto in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione. Esse sono intese ad essere applicate in alternativa alle norme della convenzione, in quanto queste ultime non pregiudicano i principi stabiliti nei pertinenti accordi e negli altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Tali norme non saranno pertanto obbligatorie, ma potranno essere applicate in via facoltativa dagli operatori economici che intendono utilizzare le preferenze basate su tali norme anziché quelle basate sulle norme della convenzione. Esse non sono intese a modificare la convenzione, che rimarrà in vigore tra le parti contraenti, e non modificheranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti stabiliti dalla convenzione.

Il 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è già entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine, che rendono applicabili le norme transitorie³. Il processo di attuazione delle norme transitorie da parte delle altre parti contraenti prosegue, a condizione che le parti completino le procedure per l'adozione. Tale rete consente di ricorrere al cumulo tra le parti contraenti mediante l'applicazione delle norme transitorie.

All'inizio del 2021 l'UE ha inviato una proposta⁴ all'Egitto affinché adotti tali norme di origine alternative. In occasione dell'ultimo sottocomitato per la cooperazione doganale riunitosi al Cairo il 18 ottobre 2022, l'Egitto ha informato l'UE di aver accettato tali norme, con un'unica riserva relativa a una nota⁵ ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'appendice A. Si rende quindi necessario presentare una nuova proposta senza la nota suddetta. La soppressione di questa nota imporrà agli esportatori di entrambe le parti di indicare nelle prove dell'origine il nome dei partner comuni nel caso del cumulo diagonale. Questo incide in modo limitato sugli esportatori, consentendo loro di trarre vantaggio dalle norme di origine transitorie fra l'UE e l'Egitto.

³ GU C 51 del 10.2.2023, pag. 1.

⁴ ST 11999/20 del 27 novembre 2020 e ST 11075/20, consultabili su <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ "Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3."

Permeabilità delle norme fra la convenzione PEM e le norme di origine transitorie

Le norme transitorie prevedono la permeabilità fra i due insiemi di norme dell'origine, consentendo il rilascio di una prova dell'origine a posteriori sulla base di una prova rilasciata nel rispetto delle norme della convenzione PEM, a condizione che i prodotti siano conformi a entrambi gli insiemi di norme (articolo 21, paragrafo 1, lettera d)).

In seguito all'attuazione delle norme di origine transitorie fra le altre parti contraenti nella zona PEM parallelamente alle norme della convenzione PEM, i portatori di interessi hanno attirato l'attenzione della Commissione in merito al fatto che la coesistenza dei due insiemi di norme ostacola la corretta applicazione delle norme transitorie in quanto la procedura di applicazione della permeabilità fra i due insiemi di norme contemplati dalle norme transitorie è gravosa.

Le parti contraenti che applicano le norme transitorie hanno convenuto che una prova dell'origine rilasciata ai sensi delle norme dell'origine contenute nella convenzione PEM dovrebbe essere considerata *automaticamente* valida nell'ambito delle norme di origine transitorie, purché siano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- (1) la permeabilità **non** dovrebbe essere possibile se l'origine è acquisita mediante l'applicazione del cumulo dei materiali (o della trasformazione) originari in una parte contraente della convenzione PEM che non applica le norme transitorie o con la quale non è possibile il cumulo;
- (2) la permeabilità dovrebbe essere limitata unicamente ai prodotti per i quali le norme transitorie sono più flessibili delle norme della convenzione PEM;
- (3) solo i prodotti conformi alle norme dell'origine della convenzione PEM potrebbero essere considerati originari ai sensi delle norme transitorie.

Tale approccio esigerebbe una modifica dei diversi accordi commerciali bilaterali fra l'UE e le parti che applicano le norme di origine transitorie, segnatamente una modifica del protocollo sulle norme dell'origine (articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice A del protocollo sulle norme dell'origine) dei diversi accordi commerciali bilaterali.

L'Egitto ha chiesto di introdurre fin dall'inizio la permeabilità automatica nel nuovo insieme di norme alternative.

È opportuno che la posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea nel Consiglio di associazione sia stabilita dal Consiglio.

Le modifiche proposte, nella misura in cui riguardano l'attuale convenzione, sono di natura tecnica e non incidono sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore. Non richiedono pertanto una valutazione d'impatto.

3.1. Precisazioni sulle norme di origine alternative

Le modifiche proposte relative all'introduzione di una serie alternativa di norme di origine già in vigore fra l'UE e 13 partner⁶ dal 1° settembre 2021 prevedono un'ulteriore flessibilità ed elementi di modernizzazione, che sono già stati concordati dall'Unione in altri accordi bilaterali (accordo economico e commerciale globale tra l'UE e il Canada, accordo di libero scambio UE-Vietnam, accordo di partenariato economico UE-Giappone, accordo di partenariato economico UE-Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe) o regimi preferenziali (sistema di preferenze generalizzate). Le modifiche principali sono le seguenti.

⁶ GU C 51 del 10.2.2023, pag. 1.

(a) Prodotti interamente ottenuti - condizioni per le navi:

le cosiddette condizioni per le navi contenute nella serie alternativa di norme (articolo 3, paragrafo 2, delle norme transitorie) sono più semplici e offrono maggiore flessibilità. Rispetto al testo attuale (articolo 4, paragrafo 2, dell'appendice I della convenzione PEM) alcune condizioni sono state soppresse state modificate al fine di introdurre una maggiore flessibilità (ad esempio i requisiti specifici per l'equipaggio), mentre altre sono state modificate per fornire una maggiore flessibilità (appartenenza).

(b) Lavorazioni o trasformazioni sufficienti - valore medio

La serie alternativa di norme proposta (articolo 4 delle norme transitorie) offre all'esportatore la flessibilità di chiedere alle autorità doganali un'autorizzazione per calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari come valore medio, in modo da tenere conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio. Ciò dovrebbe offrire maggiore prevedibilità agli esportatori.

(c) Tolleranza

L'attuale tolleranza (articolo 5 dell'appendice I della convenzione PEM) è fissata al 10 % del valore del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Il testo proposto (articolo 5 delle norme transitorie) prevede per i prodotti agricoli una tolleranza del 15 % del peso netto del prodotto e per i prodotti industriali una tolleranza del 15 % del valore del prezzo franco fabbrica del prodotto.

La tolleranza in peso introduce un criterio più oggettivo e una soglia del 15 % dovrebbe garantire un trattamento favorevole sufficiente. Evita inoltre che la fluttuazione internazionale dei prezzi delle materie prime incida sull'origine dei prodotti agricoli.

(d) Cumulo

Il testo proposto (articolo 7 delle norme transitorie) mantiene il cumulo diagonale (articolo 3 dell'appendice I della convenzione PEM) per tutti i prodotti alla condizione che la stessa serie di norme di origine alternative sia accettata dalle parti che partecipano al cumulo. Inoltre prevede un cumulo integrale generalizzato per tutti i prodotti eccetto i prodotti tessili e di abbigliamento di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato (SA).

È altresì previsto un cumulo integrale bilaterale per i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del SA. Infine, l'Unione e l'Egitto avranno la possibilità di concordare l'estensione del cumulo integrale generalizzato anche ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del SA.

(e) Contabilità separata

Secondo le norme vigenti (articolo 20 dell'appendice I della convenzione PEM), le autorità doganali possono autorizzare la contabilità separata se "la detenzione di scorte separate comporta costi notevoli o difficoltà pratiche". La norma modificata (articolo 12 delle norme transitorie) stabilisce che le autorità doganali possono autorizzare la contabilità separata "se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati".

Un esportatore che chiede un'autorizzazione per la contabilità separata non dovrà più giustificare il fatto che la detenzione di scorte separate comporta costi notevoli o difficoltà pratiche; sarà sufficiente indicare che si utilizzano materiali fungibili.

Nel caso dello zucchero, che può essere un materiale o un prodotto finale, le scorte originarie e non originarie non dovranno più essere tenute fisicamente separate.

(f) Principio di territorialità

Le norme vigenti (articolo 11 dell'appendice I della convenzione PEM) consentono che talune lavorazioni o trasformazioni siano effettuate al di fuori del territorio a determinate condizioni, ad eccezione dei prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del SA, come ad esempio i tessuti. Le norme proposte (articolo 13 delle norme transitorie) non contemplano più l'esclusione per i tessuti.

(g) Non modificazione

La norma proposta in materia di non modificazione (articolo 14 delle norme transitorie che sostituiscono quanto disposto dalla regola del trasporto diretto di cui all'articolo 12 dell'appendice I della convenzione PEM) contempla una maggior elasticità per quanto riguarda la circolazione dei prodotti originari fra parti contraenti. Essa dovrebbe evitare il verificarsi di situazioni in cui prodotti il cui carattere originario non è messo in dubbio siano esclusi dal beneficio del tasso preferenziale all'importazione in quanto i requisiti formali della disposizione relativa al trasporto diretto non sono soddisfatti.

(h) Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

Secondo le norme vigenti (articolo 14 dell'appendice I della convenzione PEM), il principio generale del divieto di restituzione si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di qualsiasi prodotto. In base alle norme proposte (articolo 16 delle norme transitorie) il divieto è eliminato per tutti i prodotti, ad eccezione dei materiali utilizzati per la fabbricazione di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dei capitoli da 50 a 63 del SA. Tuttavia, il testo prevede anche alcune deroghe al divieto di restituzione dei dazi doganali per tali prodotti.

(i) Prova dell'origine

Il testo introduce un unico tipo di prova dell'origine (EUR.1 o dichiarazione di origine – articolo 17 delle norme transitorie), anziché il doppio approccio EUR.1 e EUR.MED (articolo 16 dell'appendice I della convenzione PEM), semplificando notevolmente il sistema. Ciò dovrebbe migliorare il rispetto da parte degli operatori economici, che eviteranno errori dovuti alla complessità delle norme, e anche facilitare la gestione da parte delle autorità doganali. Tale modifica non dovrebbe inoltre incidere sulla capacità di verifica delle prove dell'origine, che rimane invariata.

Le norme proposte (articolo 17, paragrafo 3, delle norme transitorie) comprendono anche la possibilità di concordare l'applicazione di un sistema di esportatori registrati (REX). Tali esportatori, registrati in una banca dati comune, saranno essi stessi responsabili della compilazione delle attestazioni di origine senza dover ricorrere alla procedura dell'esportatore autorizzato. L'attestazione di origine avrà lo stesso valore giuridico della dichiarazione di origine o del certificato di circolazione EUR.1.

Le norme proposte prevedono inoltre la possibilità di concordare l'uso della prova dell'origine rilasciata e/o presentata per via elettronica.

Per poter distinguere i prodotti originari in virtù della serie alternativa di norme dai prodotti originari in forza della convenzione, i certificati di origine o le dichiarazioni su fattura basati sulla serie alternativa di norme dovranno includere una dichiarazione che precisi le norme applicate.

(j) Validità della prova dell'origine

Si propone di prorogare il periodo di validità di una prova dell'origine da 4 a 10 mesi (articolo 23 delle norme transitorie e articolo 23 dell'appendice I della Convenzione PEM). Anche tale modifica dovrebbe favorire una maggiore flessibilità con riguardo al movimento di prodotti originari tra le parti.

3.2. Norme dell'elenco

3.2.1. Prodotti agricoli

(a) Valore e peso

Il limite dei materiali non originari era espresso solo in valore. Le nuove soglie sono espresse in peso per evitare fluttuazioni dei prezzi e dei tassi di cambio (ad esempio ex capitoli 19, 20, 2105 e 2106) e nel contempo sono soppressi determinati limiti per lo zucchero (ad esempio capitolo 8 o 2202 del SA).

La serie alternativa di norme ha innalzato la soglia del peso (dal 20 % al 40 %) e ha introdotto la possibilità per alcune voci di utilizzare in alternativa valore o peso. I capitoli e le voci del SA interessati dalla modifica sono in particolare: ex 1302, 1704 (norma alternativa peso o valore), 18 (1806: norma alternativa peso o valore), 1901.

(b) Adattamento degli schemi di approvvigionamento

Per altri prodotti agricoli (ad esempio oli vegetali, frutta a guscio, tabacco) sono previste norme più flessibili adeguate alla realtà economica, in particolare per i capitoli 14, 15, 20 (compresa la voce 2008), 23 e 24 del SA. La serie alternativa di norme attua un equilibrio tra approvvigionamento regionale e approvvigionamento globale, come ad esempio per i capitoli 9 e 12. Sono state anche semplificate le norme (riduzione delle eccezioni) nei capitoli 4, 5, 6, 8, 11 ed ex 13.

3.2.2. Prodotti industriali (esclusi i tessili)

Il compromesso proposto contempla notevoli modifiche rispetto alle norme vigenti:

- per un certo numero di prodotti l'attuale norma relativa al capitolo contiene una duplice condizione cumulativa. Questa è semplificata in una condizione unica (capitoli 74, 75, 76, 78 e 79 del SA);
- numerose norme specifiche che derogano alla norma relativa al capitolo sono state soppresse (capitoli 28, 35, 37, 38 e 83 del SA). Questo approccio più orizzontale semplifica il quadro d'insieme per gli operatori e le dogane;
- l'inclusione nell'attuale norma relativa al capitolo di una norma alternativa che offre all'esportatore una scelta più ampia con riguardo al soddisfacimento del criterio dell'origine (capitoli 27, 40, 42, 44, 70 e 83, 84 e 85).

A seguito di tutti questi cambiamenti le norme dell'elenco risultano aggiornate e modernizzate e, in generale, consentono di soddisfare più agevolmente il criterio di ottenimento del carattere originario di un prodotto. Inoltre, la summenzionata possibilità di utilizzare un valore medio su un periodo di tempo per calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei prodotti non originari costituirà un'ulteriore semplificazione per gli esportatori.

3.2.3. Tessili

Per quanto riguarda i prodotti tessili e gli indumenti sono state introdotte nuove opzioni relativamente al perfezionamento passivo e alle tolleranze. Per questi prodotti sono stati introdotti anche nuovi processi di conferimento dell'origine, in particolare per i tessuti che diverrebbero più facilmente disponibili. Infine, anche a tali prodotti si applicherà integralmente il cumulo bilaterale. Tale cumulo consentirà di tener conto della lavorazione delle materie tessili (tessitura, filatura, ecc.) nel processo di produzione nella zona del cumulo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁷.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.

Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo, il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

L'atto che il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le modifiche proposte relative all'introduzione della serie alternativa di norme di origine si fondano su un principio di modernizzazione delle norme di origine al fine di allinearle alle nuove tendenze

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

stabilite dai recenti accordi di libero scambio. Le norme modificate della convenzione PEM contengono principalmente elementi di semplificazione delle procedure doganali ed elementi di modernizzazione, quali:

lavorazioni o trasformazioni sufficienti - valore medio: calcolando il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari sulla base di un valore medio, che tenga conto delle fluttuazioni del mercato, si garantisce agli esportatori maggiore prevedibilità;

validità della prova dell'origine: è semplificata in quanto sarà utilizzato un solo tipo di certificato di origine (EUR.1);

validità della prova dell'origine: prolungando la validità da 4 a 10 mesi si offre maggiore flessibilità per il movimento di prodotti originari.

Tali modifiche della convenzione PEM non hanno un'incidenza misurabile sul bilancio dell'UE in quanto il loro campo di applicazione riguarda principalmente l'agevolazione degli scambi e il consolidamento di pratiche moderne da parte delle autorità doganali. Possibilità di agevolazione sono previste nei settori che rimangono di competenza delle autorità senza incidere sulla sostanza delle norme (separazione contabile, prove dell'origine, calcolo del valore medio). Alcuni aspetti della semplificazione (ad esempio la riduzione dei criteri per le navi) garantiscono una maggiore prevedibilità eliminando le condizioni che le autorità doganali attualmente hanno difficoltà a controllare, mentre altri (non modificazione) sono attinenti alla logistica e non modificano la sostanza delle norme.

Sebbene le disposizioni in materia di restituzione dei dazi siano modificate, il divieto di restituzione dei dazi è mantenuto nel settore dei tessili e dell'abbigliamento, che rimane uno dei principali settori di scambio nella zona PEM. Le norme modificate codificano lo status quo mantenendo il divieto attualmente applicato da alcune parti contraenti. La proposta di generalizzazione del cumulo integrale nella zona PEM mira a rafforzare i modelli commerciali esistenti all'interno della zona e la loro complementarità, ma non dovrebbe avere ripercussioni significative sui dazi doganali dell'UE riscossi in quanto i prodotti oggetto del cumulo dovranno rispettare il requisito del valore aggiunto nella zona al fine di beneficiare delle preferenze, come avviene attualmente.

Le modifiche delle norme dell'elenco nel settore dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati consistono principalmente in una metodologia adattata senza incidere sulla sostanza delle norme. Le soglie esistenti, attualmente espresse in valore, saranno espresse in peso. Questo criterio è più obiettivo e più facile da controllare da parte delle autorità doganali. La semplificazione delle norme specifiche per prodotto per i prodotti industriali dovrebbe avere un'incidenza limitata sulle entrate derivanti dai dazi doganali, dato che in molti casi esse darebbero luogo a cambiamenti di approvvigionamento più che ad aumenti di importazioni preferenziali dai paesi PEM in sostituzione delle importazioni in precedenza soggette a dazi all'importazione. L'incidenza di tali cambiamenti sulle entrate derivanti dai dazi doganali all'importazione non è quindi quantificabile. In termini di scambi e del relativo impatto sull'utilizzo delle preferenze, la flessibilità prevista dalle nuove norme pone l'accento sull'integrazione economica in tutta la zona, ad esempio nel settore tessile in cui l'utilizzo delle preferenze è già molto elevato. Il miglioramento delle norme sui tessili e sul cumulo è destinato principalmente a rafforzare l'integrazione regionale già esistente e la disponibilità di materiali all'interno della zona piuttosto che a consentire l'importazione di maggiori quantitativi di materiali non originari dall'esterno della zona.

6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del Consiglio di associazione modificherà l'accordo di associazione, è opportuno che esso venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2004/635/CE del Consiglio⁸ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° giugno 2006. L'accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (2) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa⁹, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo ("Consiglio di associazione") ha la facoltà di decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo. A norma dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo, le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione.
- (3) Il Consiglio di associazione, in occasione della prossima riunione o mediante scambio di lettere, adotterà una decisione relativa alla proposta di modifica del protocollo n. 4.
- (4) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione, poiché la decisione del Consiglio di associazione sarà vincolante per l'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione 2013/93/UE del Consiglio¹⁰ ed è

⁸ Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38).

⁹ Decisione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Egitto del 21 settembre 2015 (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 62)

¹⁰ Decisione 2013/93/UE del Consiglio, del 14 aprile 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4).

entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi.

- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine è opportuno che il Consiglio di associazione adotti una decisione che introduca nel protocollo n. 4 dell'accordo un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore.
- (7) Le discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. L'Unione e l'Egitto hanno manifestato la volontà di applicare quanto prima le nuove norme bilateralmente, in alternativa e in parallelo alle norme vigenti, in attesa dell'esito finale del processo di modifica,
- (8) All'inizio del 2021, in seguito all'adozione da parte del Consiglio di una decisione¹¹ che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione, l'UE ha inviato all'Egitto il progetto di decisione da adottare da parte del Consiglio di associazione al fine di attuare le norme di origine transitorie. In occasione dell'ultimo sottocomitato per la cooperazione doganale riunitosi al Cairo il 18 ottobre 2022, l'Egitto ha informato l'UE di aver accettato tali norme, con un'unica riserva relativa alla deroga all'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, dell'appendice A; di conseguenza la decisione del Consiglio dell'Unione europea non è più applicabile. Una nuova decisione del Consiglio dovrebbe pertanto stabilire la nuova posizione dell'UE in sede di Consiglio di associazione UE-Egitto.
- (9) Entrambe le parti hanno convenuto di non esimere gli operatori economici dall'obbligo di indicare nelle prove dell'origine il nome dei partner comuni nel caso del cumulo diagonale.
- (10) In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione, compresi l'UE e l'Egitto, hanno convenuto di attuare le norme rivedute della convenzione ("le norme di origine transitorie") parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.
- (11) Il 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è già entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine, che rendono applicabili le norme transitorie¹². Il processo di attuazione delle norme transitorie da parte delle altre parti contraenti prosegue, a condizione che le parti completino le procedure per l'adozione.
- (12) L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano quest'ultima potrebbero altresì essere qualificate come originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli

¹¹ Decisione (UE) 2020/2064 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 31).

¹² GU C 51 del 10.2.2023, pag. 1.

classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24.

- (13) Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Pertanto nell'articolo 8 dell'appendice A è stata introdotta l'applicazione generale della permeabilità fra la convenzione e le norme di origine transitorie.
- (14) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione si basa sul progetto di atto del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*